

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella pubblica udienza del 14 novembre 2006 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 17540 del registro di segreteria promosso da **D.E.C.**, nato a omissis e residente in omissis

CONTRO il Ministero della Difesa

AVVERSO il decreto n. 398 in data 1° agosto 1985.

PER il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata militare tabellare.

VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000 n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.

VISTA la tempestiva istanza di prosecuzione del giudizio.

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30 marzo 1988 presso la sezione IV giurisdizionale, il Sig. D.C., ex marinaio di 1^a classe in congedo, contesta il decreto in epigrafe per mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da egli sofferta, definibile come "*Sindrome depressiva atipica*". Al riguardo, fa presente di aver prestato servizio militare di leva dal 22 maggio 1980 al 21 dicembre 1981, imbarcato sulla nave idrografica "Ammiraglio Magnaghi" e di aver subito un primo ricovero presso l'Ente ospedaliero di omissis dal 26 novembre al 4 dicembre 1981, a riprova del fatto che l'infermità psichica si è manifestata nel corso del servizio ed a causa della pressante attività esercitata dall'equipaggio durante i periodi navigazione.

Il provvedimento impugnato recepisce il parere negativo espresso dalla CMO Ospedale militare marittimo di omissis (p.v. n. 767 dell'11

febbraio 1984) che, dissentendo dal favorevole avviso del Comando di nave “Ammiraglio Magnaghi”, ritiene che il servizio prestato non abbia potuto influire nel determinismo della malattia psichica, la cui etiopatogenesi sarebbe da ricercare nei fattori psicologici e caratteriali. La Commissione medica di II istanza presso l'Ispettorato di sanità della Marina militare (p.v. n. 225 del 17 maggio 1984), conferma il giudizio negativo della menzionata CMO.

L'U.M.L. Ministero Salute consultato da questa Sezione (con ordinanza n. 43/06/M depositata il 27 febbraio 2006) ha espresso parere favorevole alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, avendo essa natura reattiva (parere del 19 maggio 2006). Trattandosi, comunque di patologia da anni del tutto risolta, viene attribuita l'iscrizione alla Tabella B per anni 2.

Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria del 29 settembre 2006, ha insistito per la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del contendere nel presente giudizio concerne la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “*Neurosi ansioso depressiva con somatizzazione in pregressa depressione atipica*” diagnosticata dalla CMO Ospedale militare marittimo di omissis (p.v. n. 767 dell'11 febbraio 1984).

Il ricorso è fondato per i motivi sotto indicati.

Ai sensi degli artt. 64, 67 e 69 del d.P.R. n. 1092 del 1973, infatti, il diritto a trattamento privilegiato militare (in forma di pensione o di trattamento indennitario) consegue ad una menomazione dell'integrità personale che sia derivata da infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio; e la dipendenza può ritenersi sussistere quando i fatti di servizio siano stati causa, ovvero *concausa* efficiente e determinante, delle infermità o delle lesioni.

Ciò vale a dire, seguendo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il diritto a pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una affezione durante il servizio, occorrendo provare l'esistenza di un concreto nesso eziologico tra l'affezione e gli eventi di servizio.

La sussistenza del predetto nesso eziologico, negata dai pareri sanitari richiamati nel provvedimento impugnato è stata, invece, riconosciuta dall'U.M.L. Ministero Salute consultato da questa Sezione

che, con parere del 19 maggio 2006, ha espresso parere favorevole alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rilevando che “la sintomatologia sub-confusa” emersa in modo acuto al momento del ricovero ospedaliero (con percezione di una condizione di ingravescente ansia) fu successivamente trattata con farmaci neurolettici per circa un anno, e che la graduale sospensione del trattamento non provocò ricadute, per cui il soggetto “non mostra attualmente elementi di significato psicopatologico.” Pertanto, il “Pregresso episodio sub-confuso di natura reattiva” è meritevole di iscrizione alla Tabella B per 2 annualità.

Premesso che anche in caso di pareri medico legali discordanti, come si verifica nella specie, non può essere disattesa la regola di giudizio che impone al giudice “quale *peritus peritorum*, di seguire il ragionamento più valido e obiettivo sia per i profili sanitari sia per i criteri logico-giuridici”, a nulla rilevando la prevalenza numerica dei pareri sanitari né la provenienza e/o la supremazia di un organo rispetto a un altro (cfr. Sezione Giurisdizionale Puglia, 23 febbraio 1998, n. 411), questo Giudice non ha ragioni per dubitare ovvero dissentire dal parere sanitario espresso dal consulente tecnico ultimamente interpellato da questa Sezione il quale, con dovizia di argomentazioni scientifiche, dà atto dell'incidenza del servizio di leva prestato in qualità di imbarcato nello sviluppo della sintomatologia ansioso depressiva.

D'altro canto, le ragioni avverse al riconoscimento del rapporto di dipendenza si fondano esclusivamente sulla natura endogeno-costituzionale della patologia denunciata che è circostanza che, di per sé, non dirimente: la rilevanza del concorso di cause nel determinismo della malattia, accolta dall'art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, esclude ogni valutazione aprioristica di esclusione del nesso causale. Viceversa, la giurisprudenza prevalente ritiene obbligatorio accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente, l'insorgenza dell'infermità ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa - anche se sussiste una predisposizione organica a contrarre una malattia o nel caso di preesistenza della malattia al servizio - acquisendo il valore di *conditio sine qua non* nel senso che, diversamente, l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

Nel caso di specie, la preesistenza della sintomatologia sub-confusa in epoca precedente il servizio è stata soltanto adombrata dagli organi tecnici aditi dall'Amministrazione militare senza risultare dai rilievi anamnestici né dalla visita collegiale eseguita di recente, tanto più che la patologia appare oggi del tutto risolta.

Pertanto, non residuano dubbi sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità ed il servizio e, di conseguenza, sull'accoglimento della domanda attrice, nei limiti del giudizio di classifica espresso dall'U.M.L. Ministero Salute (indennità *una tantum* pari a due annualità della pensione di 8^a categoria).

Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. nella misura in cui l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi - da liquidarsi con effetto dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite, ex art. 92, co. 2, c.p.c. in considerazione della non univocagiurisprudenza sulla questione medico legale controversa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica

ACCOGLIE

Il ricorso proposto dal Sig. **D.E.C.** e, per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente:

1. ad indennità *una tantum* pari a due annualità della pensione di 8^a categoria;
2. agli interessi legali e all'eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla stessa data al soddisfo.

Così deciso in Milano, il 14 novembre 2006.

IL GIUDICE